



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 marzo 2010 (29.03)
(OR. en)**

7991/10

ENFOPOL 79

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale
al:	COREPER/ Consiglio
n. doc. prec.:	7375/10 ENFOPOL 59
Oggetto:	Proposta di risoluzione del Consiglio su un modello di accordo relativo alla costituzione di squadre di cooperazione congiunte ai sensi del capo 5 della decisione 2008/615/GAI

1. La proposta della presidenza di risoluzione del Consiglio su un modello di accordo relativo alla costituzione di squadre di cooperazione congiunte ai sensi del capo 5 della decisione 2008/615/GAI, che figura nel doc. 7375/10 ENFOPOL 59, è stata esaminata e approvata dal Gruppo "Cooperazione di polizia" nella riunione del 18 marzo 2010.
2. S'invita il COREPER a confermare tale accordo sul testo del progetto di risoluzione riportato in allegato e a sottoporlo all'adozione del Consiglio.

**PROGETTO DI RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO SU UN MODELLO DI ACCORDO
RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DI SQUADRE DI COOPERAZIONE CONGIUNTE
NELL'AMBITO DELLA DECISIONE 2008/615/GAI DEL CONSIGLIO, DEL
23 GIUGNO 2008, SUL POTENZIAMENTO DELLA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA, SOPRATTUTTO NELLA LOTTA AL TERRORISMO E ALLA
CRIMINALITÀ TRANSFRONTALIERA**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

VISTA la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI, in particolare il capo 5, articolo 17, paragrafo 3,

TENENDO presente quanto segue:

- oltre a prevedere un miglioramento dello scambio di informazioni tra le autorità responsabili della prevenzione della criminalità e dell'azione penale, la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera¹ offre, al capo 5, un quadro per lo sviluppo di altre forme di cooperazione, denominate "operazioni congiunte", tra le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge;
- le operazioni congiunte previste dalla decisione 2008/615/GAI sono effettuate tramite pattugliamenti di polizia o squadre di cooperazione congiunte costituite da funzionari dei servizi di applicazione della legge di due o più Stati membri;

¹ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

- la decisione 2008/616/GAI² del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI subordina lo sviluppo di dette forme di cooperazione alla conclusione di accordi verbali o scritti tra le autorità competenti degli Stati membri che intendono avviare un'operazione congiunta;

CONSIDERANDO che un modello di accordo per la realizzazione delle operazioni congiunte faciliterebbe il compito delle autorità degli Stati membri quando sussiste la necessità di costituire squadre di cooperazione congiunte secondo quanto previsto al capo 5 della decisione 2008/615/GAI;

TENUTO CONTO che il modello di accordo dovrebbe essere sufficientemente flessibile da consentire alle autorità competenti di adeguarlo alle circostanze specifiche di ogni situazione;

INCORAGGIA le autorità competenti degli Stati membri che intendono costituire una squadra di cooperazione congiunta in virtù del capo 5 della decisione 2008/615/GAI a ricorrere, se del caso, al modello di accordo allegato alla presente risoluzione al fine di concordare le modalità che regoleranno la squadra di cooperazione congiunta;

CHIEDE al Segretariato generale del Consiglio di includere nel manuale sulle operazioni transfrontaliere il modello di accordo per la costituzione di squadre di cooperazione congiunte.

Fatto a Bruxelles, addì ... 20 ...

Per il Consiglio

Il presidente

² GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

ALLEGATO**MODELLO DI ACCORDO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA DI
COOPERAZIONE CONGIUNTA**

In virtù degli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (in appresso decisione 2008/615/GAI) e dell'articolo 17 della decisione 2008/616/GAI si conviene di costituire una squadra di cooperazione congiunta in conformità delle disposizioni in appresso.

1. Parti dell'accordo, autorità competenti degli Stati membri responsabili

Le seguenti parti hanno concluso un accordo sulla costituzione di una squadra di cooperazione congiunta:

Nome ed estremi del servizio o autorità dello Stato membro di destinazione	Stato membro
Nome ed estremi del servizio o dell'autorità dello o degli Stati membri di origine	Stato membro

Autorità dello Stato membro di destinazione competente a impartire istruzioni ai funzionari inviati dallo o dagli Stati membri di origine

--

Autorità competente dello o degli Stati membri di origine

--

2. Finalità

	Pattugliamento congiunto		Catastrofe
	Operazione congiunta di altro tipo		Incidente grave
	Assembramento/evento di rilievo		Varie
	Rinforzo presso la postazione di un servizio preposto all'applicazione della legge		
Denominazione e descrizione sintetica della cooperazione avviata			
Assistenza specifica che lo o gli Stati membri di origine devono fornire			

A tempo debito sarà fatta ai funzionari dello o degli Stati membri di origine una presentazione sullo sviluppo dell'operazione congiunta.

3. Luogo dell'operazione previsto

Stato membro:
Regione, città, area o località:
Altre informazioni:

4. Periodo coperto dall'operazione

Data di inizio	Data di conclusione

La data di conclusione può essere rinviata su accordo reciproco delle parti

5. Funzionario/i responsabile/i

Dello Stato membro di destinazione

Nome	Grado	Funzione	Servizio di appartenenza	Telefono/posta elettronica

Dello o degli Stati membri di origine

Nome	Grado	Funzione	Servizio di appartenenza	Telefono/posta elettronica

6. Funzionari/specialisti/consulenti partecipanti

Le persone seguenti partecipano alla squadra di cooperazione congiunta (Stato membro di destinazione)

Nome	Grado	Funzione	Servizio di appartenenza

Le persone seguenti partecipano alla squadra di cooperazione congiunta (Stato o Stati membri di origine)

Nome	Grado	Funzione	Servizio di appartenenza

In caso di indisponibilità di una delle persone sopraelencate, il o i funzionari responsabili (cfr. punto 5) informa lo Stato di destinazione della sostituzione.

7. Poteri esecutivi dei funzionari distaccati presso la squadra di cooperazione congiunta (articolo 17, paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio)

I poteri esecutivi sono esercitati unicamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di funzionari dello Stato membro di destinazione. I funzionari degli Stati membri di origine sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione, che si assume la responsabilità del loro operato.

Se applicabile: poteri esecutivi dei funzionari distaccati

- | |
|---|
| 1. Poteri esecutivi conferiti dallo Stato membro di destinazione, in conformità della sua legislazione nazionale, ai funzionari distaccati da altri Stati membri e con il consenso dello Stato membro distaccato. |
| 2. Poteri esecutivi che lo Stato membro di destinazione consente ai funzionari degli Stati membri di origine di esercitare in conformità della legislazione nazionale del rispettivo Stato membro di origine |

Lo Stato membro di destinazione presta ai funzionari dello Stato membro di origine, nell'esercizio della loro funzione, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri funzionari.

8. Armi, munizioni, attrezzature, uniformi e veicoli dei funzionari dello Stato membro di origine

Armi che possono essere impiegate su autorizzazione dello Stato membro di destinazione (modello, tipo, serie e numero)

Munizioni che possono essere impiegate su autorizzazione dello Stato membro di destinazione

Attrezzatura che può essere impiegata su autorizzazione dello Stato membro di destinazione


Casi specifici in cui il funzionario dello Stato membro di destinazione responsabile dell'operazione può autorizzare, nel rispetto della legislazione nazionale, l'uso di armi, munizioni e attrezzature per fini che vanno oltre i casi di difesa propria o altrui

Uniformi che possono essere indossate dai funzionari dello o degli Stati membri di origine su autorizzazione dello Stato membro di destinazione

Veicoli che possono essere usati dai funzionari dello o degli Stati membri di origine su autorizzazione dello Stato membro di destinazione (numero d'immatricolazione dei veicoli della polizia)

Disposizioni dello Stato membro di destinazione sull'impiego di armi, munizioni e attrezzature - articolo 19, paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio

9. Modalità logistiche relative al trasporto, all'alloggio e alla sicurezza



10. Spese (articolo 34 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio)

Ogni Stato membro sostiene le spese operative salvo modalità differenti concordate.

11. Responsabilità civile (articolo 21 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio)

1. Quando funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, lo Stato membro di appartenenza è responsabile dei danni da essi causati nel corso delle operazioni, conformemente alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi stanno operando.
2. Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 risarcisce tali danni secondo le condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.
3. Nel caso contemplato nel paragrafo 1, lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme corrisposte alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Quando i funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro a norma dell'articolo 18, questo altro Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le operazioni conformemente alla sua legislazione nazionale.

5. Quando i danni di cui al paragrafo 4 sono dovuti a colpa grave o a dolo, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere il rimborso delle somme versate alle vittime o agli aventi diritto.
6. Fermo restando l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto dal paragrafo 1, a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni da esso subiti.

12. Responsabilità penale e rapporto di lavoro (articoli 22 e 23 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio)

I funzionari che, ai sensi della presente decisione, operano nel territorio di un altro Stato membro sono assimilati ai funzionari dello Stato membro di destinazione per quanto attiene ai reati da loro perpetrati o subiti, salvo se altrimenti disposto in un altro accordo vincolante per gli Stati membri interessati.

I funzionari che, ai sensi della presente decisione, operano nel territorio di un altro Stato membro restano soggetti alle norme del diritto del lavoro vigenti nel loro Stato membro, soprattutto in materia disciplinare.

13. Altri aspetti

Fatto a [luogo e firma], addì [data]

[Firma delle autorità competenti]
